REGOLAMENTO (CEE) N. 1297/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1977

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1019/70 che stabilisce le modalità d'applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/77 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70, per ogni vino per il quale è fissato un prezzo di riferimento viene calcolato, in base a tutti i dati disponibili, un prezzo d'offerta franco frontiera valido per tutte le importazioni ;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1019/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 612/75 (4), taluni vini liquorosi a denominazione d'origine sono esentati dal pagamento della tassa di compensazione ; che tale esenzione è stata concessa in quanto, trattandosi di vini di qualità, si presume che il loro prezzo sia superiore al prezzo di riferimento, cioè al livello di prezzo che la tassa di compensazione è destinata a garantire ;

considerando che determinati quantitativi di detti vini entrano nella Comunità ad un livello di prezzo inferiore al prezzo di riferimento ; che è tuttavia difficile controllare tali importazioni e valutarle in cifre, data la mancanza di idonei metodi comunitari e data, in particolare, l'inapplicabilità nei loro confronti del regolamento (CEE) n. 2506/75 ;

considerando che l'esenzione dalla tassa di compensazione nel rispetto del prezzo di riferimento può essere ottenuta anche facendo ricorso ad un altro meccanismo, previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70, in base al quale il paese terzo interessato garantisce il rispetto del prezzo di riferimento ; che in tal caso si applicano i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2506/75 ;

considerando che in tali condizioni sembra opportuno ai fini di una migliore gestione del mercato, che i vini in causa vengano esentati dalla tassa di compensazione mediante ricorso a questo secondo meccanismo ; che è pertanto opportuno sopprimere l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1019/70 entro un termine che consenta l'instaurazione del sistema della garanzia del paese terzo interessato ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il paragrafo 4 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1019/70 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 16. 3. 1977, pag. 3.
(3) GU n. L 118 del 1°. 6. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 64 dell'11. 3. 1975, pag. 2.